

**CENTRO DI RICERCA GENOMICA E BIOINFORMATICA**

**DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI  
(FORAGGIO – ANNO 2022)  
Vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c.**

<b>OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI PRESSO IL CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA - Foraggio - Anno 2022.</b> Vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. Acquisizione di offerte, mediante PEC. Procedura esplicita nelle forme dell'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.
<b>AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA</b>
<b>Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90: Dott. Luigi Cattivelli</b>
<b>CATEGORIA GIURIDICA: Offerta al pubblico di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. Vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c.</b>
<b>CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: maggior aumento sul prezzo di vendita posto a base d'asta</b>

**PREMESSO**

**CHE** il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'Ente è stato istituito, con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, dalla legge 23.12.2014 n. 190, e, nello specifico, all'articolo 1, commi 381, 382 e 383. In particolare, il comma 381 del suddetto articolo 1 al primo periodo ha disposto che "(...) l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione" (CREA). Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Esso svolge la propria attività di ricerca articolandosi in 12 Centri di ricerca (che operano a loro volta come singoli centri di costo) dislocati su tutto il territorio nazionale, ramificati, altresì, in sedi territoriali ed aziende agricole. Tra i succitati 12 centri rientra il Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB), articolato in 3 sedi territoriali: in Via S. Protaso n. 302, CAP 29017 - Fiorenzuola D'Arda (PC), in Via Paulllese, 28 – 26836 Montanaso Lombardo (LO) ed in Via Ardeatina, 546 - 00178 Roma;

**RICHIAMATE** le fonti normative di istituzione, organizzazione e funzionamento del CREA nonché di nomina dei relativi dirigenti apicali:

- lo **Statuto del CREA** adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022, assunta nella seduta del 16 febbraio 2022 (verbale n. 2-2022), prot. n. 0014187 del 18.02.2022;
- il "**Regolamento di Amministrazione e Contabilità**" e il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria", approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020" con Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73;
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. **Carlo Gaudio** è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. **Stefano Vaccari** è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

- il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

#### VISTI:

- l'**art. 1336 del Codice Civile** "Offerta al pubblico";
- l'**art. 1470 del Codice Civile** "Contratto di vendita";
- l'**art. 1472 del Codice Civile** "Vendita di cosa futura";
- le disposizioni normative vigenti che consentono la conclusione di contratti di diritto privato tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione;
- il potere di gestione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni *iure privatorum*, previsto dalla **L. 241/90** e ss.mm.ii.;
- l'esercizio dei poteri dirigenziali previsti dalla **L. 165/2001** e ss.mm.ii.;
- la valutazione di opportunità, disciplinata dalla discrezionalità amministrativa, in ossequio all'attuazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, previsto dall'**art. 97 della Costituzione**;

#### VISTI:

- il **D.Lgs. 228/2001 in materia di vendita dei prodotti agricoli** e ss.mm.ii.;
- l'**art. 4 del D.Lgs. 99/2004** che estende la suddetta disciplina anche agli enti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli;
- l'**art. 70 del RAC** che consente al CREA di concludere contratti attivi di diritto privato con soggetti terzi o altre Pubbliche Amministrazioni;
- la **Circolare del CdA** che stabilisce i criteri di acquisizione diretta da parte dei Centri delle entrate conseguenti alle attività dagli stessi promosse;
- la **Circolare di attuazione** ai criteri individuati dal CdA del Direttore Generale;
- il **Regolamento per la vendita di prodotti agricoli** del CREA approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 22/10/2019;

#### CONSIDERATO CHE:

- il CREA-GB dispone di due aziende sperimentali, una presso la sede di Fiorenzuola d'Arda (PC) ed una presso la sede di Montanaso Lombardo (LO);
- presso l'azienda di Montanaso Lombardo (LO) è presente una superficie di 2,2 ha adibita a prato polifita permanente, catastalmente individuata e delimitata da relativa planimetria, depositata agli atti dell'ufficio;
- la suddetta area non è necessaria alle esigenze sperimentali;
- questo Centro di Ricerca non è dotato delle attrezzature per espletare le dovute operazioni di fienagione;
- la suddetta porzione di fondo, di conseguenza, può essere soggetta alla **vendita del prodotto in campo (piante in piedi)** con l'esecuzione delle necessarie operazioni di fienagione in capo all'acquirente del relativo foraggio; a tal proposito rilevano le disposizioni previste dal Codice civile in materia di contratto di vendita, e in particolare **ex 1472 del Codice Civile** "Vendita di cosa futura";

VISTI i seguenti atti e richiamate le opportune valutazioni:

- vista la formale **relazione del Responsabile aziendale** del 12/04/2022, prot. n. 0035724 del 14/04/2022 a firma della dott.ssa Tea Sala, (**ricercatrice**), nella sua qualità di Responsabile aziendale dell'azienda sperimentale, ubicata in via Pauledese 28, 26836, **Montanaso Lombardo** (LO), giusta nomina con Determina Direttoriale prot. 0006289 del 27/01/2022 sino al 26/01/2024;
- rilavato, come riportato dal testo della succitata relazione aziendale: "*Lo sfruttamento economico dell'azienda in parola interessa:  
le aree escluse dalla sperimentazione, destinate a prato stabile;  
le aree destinate ad affitto.  
Il prodotto agricolo soggetto a vendita risulta, pertanto, essere il **foraggio** derivante dalla coltivazione e, previo espletamento delle operazioni di fienagione, dei terreni destinati a prato stabile. L'azienda non è dotata delle attrezzature per espletare le dovute operazioni di fienagione; di conseguenza, si rende necessaria la vendita del prodotto in campo (piante in piedi) con l'esecuzione delle dovute operazioni di fienagione in capo all'acquirente del relativo foraggio*";

- Valutate le osservazioni in ordine alla stima del prezzo riportate dal responsabile aziendale nella medesima relazione aziendale:” *Il prodotto agricolo oggetto di vendita non può agganciare le quotazioni riportate dalle borse merci nazionali tout court che fanno riferimento ad un prodotto finito (affienato, ed imballato). Nel caso di specie, avvenendo la vendita in piedi, occorre tenere in considerazione, ai fini della stima del prezzo di vendita, i costi che l’eventuale acquirente deve sostenere per le cure colturali (concimazione organica, sfalcio, fienagione e raccolta del prodotto) nonché del trasporto del prodotto medesimo e dei rischi colturali. A tal proposito, ai fini di ancorare la stima del prezzo di vendita a parametri congrui con i prezzi di mercato e il valore delle attività a carico dell’acquirente, si è ritenuto opportuno interpellare, ai fini del rilascio di un formale parere, la Coldiretti Lombardia. L’Ente interpellato, pertanto, ha rilasciato, con nota Prot. 180/2022 (in risposta alla richiesta avanzata Prot. N. 0029151 del 30/03/2022) un parere di congruità ed equità per un valore pari a 600,00 (seicento) €/ha per la vendita del foraggio in piedi”;*
- acquisito agli atti il summenzionato **parere Coldiretti Lombardia Prot. 180/2022;**
- posto che l’espletamento delle operazioni di individuazione e stima dei prodotti agricoli oggetto di vendita è disciplinato dall’**art. 3 del Regolamento del CREA per la vendita di prodotti agricoli**, che, testualmente, prevede: *“La procedura di cessione, dietro corrispettivo dei prodotti, individuati dal Direttore di Centro coadiuvato dal Responsabile aziendale, nell’ambito dell’organizzazione e dei cicli produttivi aziendali previsti, secondo le buone pratiche agricole, è preceduta dalla nomina da parte del Direttore del Centro di una specifica Commissione, che può operare anche in via telematica. La Commissione, costituita dal Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza, oppure da un suo delegato, dal Responsabile aziendale del Centro interessato e da un collaboratore amministrativo, procede alla stima del valore dei prodotti, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche degli stessi. La stima potrà essere fatta sulla base della documentazione rilevabile dai listini e dalle mercuriali delle Camere di Commercio, dalle borse locali o dai bollettini o dai giornali specializzati, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dei prodotti da alienare. Il conferimento di prodotti a cooperative di cui il CREA sia socio, segue le norme generali del conferimento.”;*
- in attuazione delle prescrizioni regolamentali succitate, il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza ha preliminarmente provveduto alla nomina di un componente della Commissione, con nota trasmessa a questo Centro di Ricerca, del 16 marzo 2022, prot. n. 0023589;
- il Direttore del CREA-GB in parola, in ottemperanza dei compiti prescritti, ha, pertanto, provveduto, con proprio provvedimento, Determina prot. n. prot. n. 0024522 del 18/03/2022, alla nomina della Commissione addetta ad elaborare l’individuazione e la stima dei prodotti agricoli;

**APPURATO CHE:**

- la nominata Commissione ha, con **verbale prot. n. 0040958 del 28/04/2022**, stabilito quanto segue:

**STIMA DEL PREZZO DI VENDITA dei PRODOTTI AGRICOLI:** per elaborare il prezzo di vendita del foraggio questa Commissione consulta il prezzo del **“fieno maggengo pressato”** e **“fieno primo taglio”** riportato dai listini delle **Borse Merci di Milano e Bologna, (valore medio dei due prezziari).**

Borsa Merci di Milano: “fieno maggengo pressato” quotato tra 195,00 euro e 210,00 euro (quotazione del 05/04/2022) - valore medio: **202,5 euro per tonnellata**

Borsa Merci di Bologna: “fieno primo taglio” quotato tra 220,00 euro e 230,00 euro (quotazione del 21/04/2022) - valore medio: **225,00 euro per tonnellata**

**VALORE MEDIO: elaborato dalle medie sopra riportate è pari ad euro 213,75**

- rilevato quanto esposto dal responsabile aziendale, tenuti in considerazione i dati numerici, nonché le argomentazioni richiamate e i relativi pareri formali, acquisiti agli atti, la Commissione, testualmente, *“stima come potenziale utile, ricavabile dalla vendita del fieno derivante dagli sfalci*

2022 del prato stabile, un valore di euro 1.320,00, IVA esclusa, corrispondente alla produzione stimata di prodotto di circa 6 tonnellate, al prezzo di 600,00 euro / ha.”;

**VISTA** la **Legge 241/1990**, sezione dedicata al “Responsabile del procedimento”, in particolare l’art. 4 rubricato “Unità organizzativa responsabile del procedimento” e l’art. 5 rubricato “Responsabile del procedimento”.

**DATO ATTO CHE** lo scrivente Direttore del CREA-GB, dott. Luigi Cattivelli, posta l’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto alla procedura *de qua*, è dotato del necessario livello di inquadramento (in qualità di dirigente di unità organizzativa) e di adeguate competenze professionali, in forza dell’art. 5 L. 241/1990 è da designarsi **Responsabile del Procedimento** in parola;

#### **RILEVATO CHE**

- sussiste l’obbligo normativo di instaurare procedure telematiche per acquisizione di offerte, prescritto ex art. 22 della direttiva 2014/24/UE, dall’art. 5 bis D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Trasparente;
- la PEC è da considerarsi strumento idoneo di tracciabilità e trasparenza di compimento di attività di rilevanza con la Pubblica Amministrazione;

**RILEVATO**, pertanto, opportuno, procedere con la vendita di foraggio mediante acquisizione di offerte, ai sensi dell’**art. 1336 del Codice Civile**, in risposta ad Avviso pubblico, da autorizzarsi con il presente provvedimento, secondo il relativo schema, depositato agli atti dell’ufficio, finalizzato allo sfruttamento economico dei circoscritti terreni di proprietà del CREA-GB nonché connesso alle esigenze di operazioni colturali, imprescindibili, anzidette;

#### **VISTI i seguenti atti:**

- avviso pubblico di offerta ai sensi dell’art. 1336 CC riferito all’oggetto in parola;
- modello di Contratto di vendita di prodotti agricoli;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, lo scrivente Direttore

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che lo scrivente Direttore è **Responsabile del Procedimento** in parola, ai sensi della L. 241/90, posta l’assenza di circostanze ostative o incompatibilità all’incarico;
- 3) di **bandire l’Avviso pubblico** recante ad oggetto: “**AVVISO PUBBLICO** per la **VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI PRESSO IL CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA - FORAGGIO - ANNO 2022**. Vendita di cosa futura *ex art. 1472 c.c.* Acquisizione di offerte, mediante PEC. Procedura esplicita nelle forme dell’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile”;
- 1) di **approvare i seguenti modelli di atti**, depositati agli atti dell’ufficio:
  - avviso pubblico di offerta ai sensi dell’art. 1336 CC riferito all’oggetto in parola;
  - modello di Contratto di vendita di prodotti agricoli;
- 2) di procedere, dunque, all’acquisizione di **offerte**, ai sensi dell’art. 1336 del c.c., **mediante PEC**, secondo le disposizioni contenute nel relativo Avviso pubblico, finalizzate all’individuazione di un contraente a cui vendere, ai sensi dell’art. 1470 del Codice Civile, **il foraggio del fondo individuato, previa espletamento, a carico, esclusivo, dell’acquirente, delle preordinate operazioni colturali di fienagione, (senza costi a carico del CREA-GB, giacchè onere a carico dell’acquirente, annesso alla vendita), preordinate al conseguimento del prodotto agricolo (foraggio) in parola, che, pertanto, giuridicamente si qualifica come cosa futura ai sensi dell’art. 1472 c.c. ( trattasi della c.d. vendita in piedi);**
- 3) di stabilire che l’offerente che presenterà il **maggior rialzo sul prezzo di vendita** dei prodotti agricoli **posto a base di asta**, ne diverrà acquirente assumendo l’onere dell’espletamento delle relative operazioni di fienagione;
- 4) che il **prezzo di vendita dei prodotti agricoli posto a base d’asta è di € 600,00 euro / ha**, in ragione della stima del prezzo di vendita definita con verbale prot. n. 0040958 del 28/04/2022, elaborato dalla Commissione nominata *ad hoc*, per stimare il prezzo di vendita dei prodotti agricoli, agganciando il

relativo prezzo in parola al valore medio, pari ad euro 213,75 a tonnellata, quale risultante dalla media delle quotazioni del “fieno maggengo pressato” e del “fieno primo taglio” delle Borse merci di Milano e Bologna, in ottemperanza regolamentare, nonché considerato il parere di congruità elaborato dalla Coldiretti interpellata;

- 5) la stima dei quantitativi di produzione di fieno di prato stabile è estremamente variabile di anno in anno, dipendendo da fattori multipli (es: l’andamento climatico, la disponibilità di acqua, ecc...), tuttavia, è ipotizzabile, una stima di circa **6 tonnellate**, in forza degli atti prodromici alla vendita, depositati all’ufficio;
- 6) l’offerente del più alto valore di rialzo offerto sul prezzo di vendita dei prodotti agricoli, posto a base d’asta, stipulerà con il CREA-GB, **specifico contratto di vendita di cosa futura**;
- 7) che il contratto di vendita, da intendersi a titolo oneroso, consentirà il conseguimento di utili per il CREA-GB a titolo di prezzo di vendita da corrispondersi secondo le modalità previste dall’avviso pubblico;
- 8) di **dare atto** che il CREA-GB si riserva di stipulare il contratto di vendita in parola anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida nonché di non concedere in vendita i prodotti se non pervenga alcuna offerta o per motivi di pubblico interesse o di opportunità in forza di discrezionalità amministrativa;
- 9) che il contraente acquirente sarà soggetto al **rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari**, in forza dell’art.3 della Legge n.136/2010, nonché dell’**art. 15 del Regolamento CREA**;
- 10) che per **quanto non espressamente** specificato, si rinvia al Codice civile, alla Legge sul procedimento amministrativo, alle Leggi, ai Regolamenti CREA, ai regolamenti e a tutte le norme in vigore in materia e che il foro competente per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura è quello di Roma;
- 11) di dare atto che il CREA, in coerenza con quanto prescritto dalla Legge **n. 120/2020**, provvederà a dare **adeguata pubblicità all’Avviso in parola** mediante pubblicazione dei relativi atti sul proprio sito istituzionale nonché di dare adeguata diffusione degli atti funzionali alla vendita mediante trasmissione dei medesimi alle maggiori associazioni di categoria del settore di pertinenza, presenti sul territorio;
- 12) di dare atto che **eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni** relative alla procedura in parola saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet del CREA;
- 13) di dare atto che il **trattamento dei dati personali** sarà coerente con le disposizioni normative vigenti.

Il sottoscritto Direttore dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del CREA.

#### **Il Direttore del CREA-GB**

Dott. Luigi Cattivelli

*Firmato digitalmente  
ai sensi del CAD*